

Decisione della commissione di ricorso: rigetto parziale del ricorso.

Motivi dedotti: scorretta applicazione dell'art. 9, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/49 sul marchio comunitario.

Ricorso proposto il 30 gennaio 2009 — El Corte Inglés/Commissione

(Causa T-38/09)

(2009/C 69/113)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti P. Muñoz e M. Baz)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione impugnata;
- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto avverso la decisione della Commissione 3 novembre 2008, C(2008) 6317 def., con la quale si constata che occorre recuperare a posteriori i dazi all'importazione e che, in un caso particolare, lo sgravio di detti dazi non è giustificato (caso REM 03/07).

La ricorrente ha importato prodotti tessili dalla Giamaica, importazione soggetta a un regime preferenziale previsto dall'Accordo di partenariato UE-ACP, purché provvisti di un certificato di circolazione modello EUR.1 rilasciato dalle competenti autorità giamaicane. Detto certificato è stato allegato quale prova dell'origine giamaicana delle merci. Ciò nondimeno, una missione dell'OLAF in Giamaica ha concluso che le merci non acquisivano origine preferenziale in Giamaica e pertanto non potevano beneficiare di un trattamento preferenziale.

In risposta alla richiesta di sgravio dell'obbligazione tributaria presentata dalla ricorrente ex art. 239 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, la decisione impugnata ha dichiarato che le autorità giamaicane non avevano commesso un errore fra quelli di cui all'art. 220, n. 2, lett. b) del citato regolamento e che la ricorrente non si trovava in una situazione particolare a causa della scorretta presentazione dei fatti da parte degli esportatori.

La ricorrente deduce che la decisione impugnata è da annullare per i seguenti motivi:

- il procedimento amministrativo per l'adozione della decisione impugnata è affetto da violazione di forme sostanziali. In concreto, la decisione impugnata non ha rispettato il

principio di buona amministrazione e sono stati gravemente violati i diritti della difesa della ricorrente, dal momento che non vi è un fascicolo amministrativo relativo all'iter della decisione impugnata.

- La decisione impugnata commette un errore di valutazione, poiché conclude che la ricorrente non si trovava in una situazione particolare. Nella fattispecie in esame, infatti, ricorre una situazione particolare considerando che:
 - le autorità giamaicane sapevano o avrebbero dovuto sapere che le merci non potevano essere soggette a trattamento preferenziale, e ciò anche qualora gli esportatori avessero fornito informazioni corrette;
 - le autorità giamaicane sono venute meno in modo grave agli obblighi loro incombenti.
- La convenuta è venuta meno al suo obbligo di vigilare sulla corretta applicazione dell'Accordo di partenariato UE-ACP.

Ricorso presentato il 28 gennaio 2009 — A. Loacker/UAMI — Editrice Quadratum (QUADRATUM)

(Causa T-42/09)

(2009/C 69/114)

Lingua di deposito del ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrente: A. Loacker SpA (Renon, Italia) (rappresentanti: V. Bilardo, C. Bacchini, M. Mazzitelli, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Editrice Quadratum SpA (Milano, Italia)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione impugnata.
- Condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Editrice Quadratum SpA.

Marchio comunitario interessato: Marchio verbale «Quadratum», domanda di registrazione n. 4653481, per contraddistinguere, tra gli altri, dei prodotti nella classe 30.

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: La ricorrente.

Marchio o segno fatto valere: Marchio verbale comunitario «LOACKER QUADRATINI», per contraddistinguere certi prodotti nella classe 30.

Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento parziale dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: Accogliere il ricorso introdotto dal richiedente del marchio.

Motivi dedotti: Violazione dell'articolo 8, n. 1, lett. b), nonché degli articoli 73 e 74 del Regolamento (CE) n. 40/94, sul marchio comunitario.

Ricorso proposto il 3 febbraio 2009 — Cachuera/UAMI — Gelkaps (Ayanda)
(Causa T-43/09)
(2009/C 69/115)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: La Cachuera, SA (Misiones, Argentina) (rappresentante: Sr. E. Armijo Chávarri, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Gelkaps GmbH (Pritzwalk, Germania)

Conclusioni della ricorrente

- Si voglia dichiarare correttamente formulato e proposto entro i limiti di tempo il ricorso diretto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 19 novembre 2008, e, previo disbrigo degli opportuni provvedimenti processuali, si voglia annullare la decisione di cui trattasi;
- Condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Gelkaps GmbH

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «AYANDA» (domanda di registrazione: 3.315.405) per prodotti e servizi delle classi 3, 5, 28, 29, 30, 32 e 44

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: marchi spagnoli figurativi e denominativi «AMANDA», per prodotti della classe 30

Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: errata applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94, sul marchio comunitario.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 16 gennaio 2009 — Italia/Commissione

(Causa T-431/04) ⁽¹⁾

(2009/C 69/116)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 314 del 18.12.2004.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 15 gennaio 2009 — Commissione/Banca di Roma

(Causa T-261/07) ⁽¹⁾

(2009/C 69/117)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 211 dell'8.9.2007.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 3 febbraio 2009 — Comtec Translations/Commissione

(Causa T-239/08) ⁽¹⁾

(2009/C 69/118)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente dell'Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 209 del 15.8.2008.